



COSTITUITO TRA I COMUNI DI MODENA, BASTIGLIA, BOMPORTO, CAMPOGALLIANO, CAMPOSANTO, CASTELFRANCO EMILIA, CASTELNUOVO RANGONE, NONANTOLA, NOVI DI MODENA, RAVARINO, SAN CESARIO SUL PANARO, SOLIERA, SPILAMBERTO

STATUTO

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale del 2 marzo 1999 n.3
Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale del 7 febbraio 2001 n. 2
Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale del 21 dicembre 2012 n. 6
Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale del 16 gennaio 2015 n. 2
Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale del 27 luglio 2020 n. 4
Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale del 19 novembre 2024 n. 6

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
ART.1 (Costituzione del Consorzio).....	4
ART.2 (Finalità del Consorzio)	5
ART. 3 (Sede giuridica, denominazione, durata del Consorzio).....	5
ART. 4 (Recesso, esclusione e subentro)	6
ART. 5 (Patrimonio).....	6
ART. 6 (Convenzione)	7
ART. 7 (Partecipazione).....	8
ART. 8 (Criteri di determinazione delle quote di partecipazione e scioglimento del Consorzio)	8
TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO.....	9
CAPO I - Nozioni generali	9
ART. 9 (Organi del Consorzio)	9
CAPO II - Assemblea Consorziale	9
ART. 10 (Attribuzioni)	9
ART. 11 (Composizione e modalità di insediamento).....	9
ART. 12 (Insediamento)	9
ART. 13 (Durata in carica)	10
ART. 14 (Presidente dell'Assemblea Consorziale).....	10
ART. 15 (Membri dell'Assemblea Consorziale).....	10
ART. 16 (Funzioni)	10
ART. 17 (Sedute).....	11
ART. 18 (Segretario)	12
ART. 19 (Verbali)	12
ART. 20 (Convocazioni)	12
CAPO III - Consiglio di Amministrazione.....	13
ART. 21 (Composizione ed elezione).....	13
ART. 22 (Attribuzioni)	13
ART. 23 (Consiglieri)	14
ART. 24 (Durata, cessazione, decadenza, revoca del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei singoli componenti)	14
ART. 25 (Seduta)	14
ART. 26 (Pubblicazione, contenuti ed esecutività delle deliberazioni).....	15
CAPO IV - Presidente del Consiglio d'Amministrazione.....	15
ART. 27 (Attribuzioni)	15
ART. 28 (Rappresentanza legale).....	16
CAPO V - Direttore Generale	16
ART. 29 (Modalità di nomina)	16
ART. 30 (Competenze).....	17
TITOLO III - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	18
ART. 31 (Gestione del Consorzio).....	18
ART. 32 (Revisore Unico dei Conti).....	19
TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED ATTIVITA' CONTRATTUALE	19
ART. 33 (Diritti di partecipazione all'attività pubblico amministrativa del Consorzio e di accesso a favore dei cittadini)	19
ART. 34 (Contratti e spese in economia)	20
TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO ..	20
ART. 35 (Rapporto di lavoro)	20
ART. 36 (Norme di inquadramento e di riferimento contrattuale del personale dipendente)	20
ART. 37 (Trasparenza, conferibilità e compatibilità)	21
ART. 38 (Controversie)	21
ART. 39 (Rinvio)	21

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

1. È costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 989 del 05.08.1974, successivamente modificato con Decreti in data 20.01.1986 n. 42 ed in data 27.07.1987 n. 487, cui è seguita specifica revisione e trasformazione ai sensi dell'art. 60 e degli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 in Consorzio Attività Produttive - Aree e Servizi, un Consorzio che opera a norma dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i. Il Consorzio, costituito tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Soliera e Spilamberto, ha per obiettivo il riassetto e lo sviluppo economico del loro territorio, con particolare riguardo alla crescita equilibrata dei settori produttivi, alla attrattività, riuso e valorizzazione delle aree produttive, alla razionalizzazione degli insediamenti attraverso la programmazione e la gestione delle aree produttive, secondo le facoltà previste dall'art. 27 della Legge 865 del 22.10.1971, nonché alla promozione delle iniziative volte ad accrescere la competitività e attrattività del settore produttivo attraverso la realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale e valorizzare il significato sociale del lavoro, nel quadro di un più generale equilibrio economico e territoriale della Provincia.
2. Il Consorzio è un Ente Pubblico, dotato di propria personalità giuridica, avente natura istituzionale, per lo svolgimento d'attività non commerciali.
3. Il Consorzio è soggetto attivo nello studio e predisposizione di azioni e progetti per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 nonché uno strumento operativo degli Enti Locali nel settore delle attività produttive.
4. Il Consorzio potrà pure provvedere alla:
 - promozione e gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico a supporto degli ambiti produttivi;
 - progettazione ed esecuzione di opere e/o lavori pubblici;
 - promozione e attuazione delle previsioni di cui alla L.R. n. 14/2014 'Promozione degli Investimenti in Emilia-Romagna' e s.m.i. e L.R. 24/2017 'Disciplina regionale sulla Tutela e l'uso del Territorio' e s.m.i;
 - gestione della mappatura di spazi e fabbricati in disuso in modo costante, elaborando indicatori con uno specifico coefficiente di riutilizzabilità, e facendo match tra i vari soggetti per trasformare e riqualificare aree e ambiti dismessi;
 - costruzione di un database degli immobili dismessi e/o oggetto di procedure esecutive, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta anche mediante l'acquisizione degli stessi da parte del Consorzio o di altri Enti per la ricollocazione sul mercato immobiliare del produttivo a prezzo convenzionato;
 - attività volta a realizzare fini istituzionali e sociali nonché a favorire lo sviluppo economico e civile delle comunità locali consorziate.

ART. 2

FINALITÀ DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio si propone:
 - a) di assumere il ruolo di coordinamento e raccordo della pianificazione territoriale anche di area vasta, riguardante le aree produttive, collaborando anche alla formulazione ed all'aggiornamento dei Piani per gli Insediamenti Produttivi;
 - b) di promuovere studi e analisi sulle dinamiche economiche e sociali al fine di attivare azioni funzionali a rendere più competitivo, attrattivo e solidale il sistema della produzione e del lavoro;
 - c) di sostenere politiche e progetti di mobilità sostenibile, di concerto con altri Enti preposti, a supporto della movimentazione e interscambio di merci con intermodalità ferro-gomma e servizi di logistica avanzata per il settore produttivo locale;
 - d) di curare l'attuazione dei Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) per conto dei Comuni del Consorzio e degli altri Enti interessati, oltre alla possibilità d'intervento consortile per le attuazioni dei Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) di cui alla legge n. 167 del 18.4.1962, modificata ed integrata dalla legge 865 del 22.10.1971. I P.E.E.P. rappresentano una prima risposta al fabbisogno abitativo rivolto a chi ha più difficoltà di accesso alla casa, strumento che occorre innovare fornendo nuove risposte sia nella offerta abitativa (affitto temporaneo, cohousing, social housing e simili) sia in altri servizi (coworking, nidi, bike sharing e simili);
 - e) di dare attuazione ai programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, provinciali o locali; prestare assistenza tecnica e servizi alle amministrazioni degli enti locali in tali ambiti; di coordinare e promuovere iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali consorziati;
 - f) di curare la promozione, progettazione e realizzazione di insediamenti produttivi innovativi anche attraverso il recupero e la rigenerazione dell'esistente;
 - g) di assumere ogni altra iniziativa, svolgere funzioni ed adottare strategie idonee a realizzare obiettivi ed interventi significativi per lo sviluppo economico equilibrato del territorio, con particolare riferimento all'attività di valorizzazione e riqualificazione delle aree produttive;
 - h) di provvedere alla gestione di beni e servizi, concordemente con gli organi amministrativi degli Enti consorziati, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi e prevedendo anche l'attuazione di programmi specifici per i quali si ravvisi l'opportunità d'intervento in forma consortile.
2. Il Consorzio potrà svolgere, previa apposita convenzione, le proprie funzioni anche nei confronti d'Enti non consorziati, limitatamente ad attività connesse ai fini statutari.

ART. 3

SEDE GIURIDICA, DENOMINAZIONE, DURATA DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio ha sede in Modena, Via Cesare Razzaboni n. 82, resta fermo che il Consorzio potrà avere la sua sede giuridica in Modena o in uno dei Comuni consorziati ed assume la denominazione di "Consorzio Attività Produttive - Aree e Servizi".
2. È demandato all'Assemblea definire eventuali modifiche alla sede del Consorzio, nella provincia di Modena, senza che ciò comporti modifiche a Convenzione e Statuto consortile
3. Il Consorzio è costituito per il periodo di anni novantanove (99) decorrente dal 05.08.1974, eventualmente rinnovabile per un uguale periodo.

ART. 4

RECESSO, ESCLUSIONE E SUBENTRO

1. Gli Enti consorziati possono chiedere, per giusta causa, di recedere anticipatamente dalla qualità di consorziati, mediante comunicazione all'Assemblea Consorziale, che valuterà i motivi addotti dal recedente.
2. L'Assemblea Consorziale deciderà, entro 120 giorni, sulla base di deliberazione assunta con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, rappresentanti almeno il 75% delle quote di partecipazione. Laddove l'Assemblea non esprima voto favorevole, non si ha risoluzione consensuale e il socio potrà agire nei modi e nei termini di cui all'art. 38, salvo in tal caso il diritto del Consorzio ad essere tenuto indenne dall'ingiusto danno patito e patendo.
3. Qualora il recesso venga deliberato entro il 30 giugno avrà effetto dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo, nel caso in cui il recesso sia deliberato successivamente al 30 giugno avrà effetto dal secondo esercizio finanziario successivo.
4. Il Comune recedente dovrà in ogni caso onorare, in quota parte, le obbligazioni fino a quel momento assunte dal Consorzio e non potrà chiedere la liquidazione delle quote patrimoniali.
5. Il Comune che recede dal Consorzio non può avanzare pretese sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso. Resta salva la restituzione di eventuali risorse corrisposte al Consorzio senza avere ricevuto le prestazioni pattuite.
6. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione all'Assemblea Consorziale contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla stessa.
7. L'esclusione di un Ente consorziato è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza di cui al comma 2 e può aver luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, per altri gravi motivi che comunque possano ledere gli interessi o l'immagine del Consorzio. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione dell'organo amministrativo al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dal Direttore a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. All'Ente escluso si applica quanto previsto al precedente comma 5.
8. Con le stesse modalità di cui al comma 2 potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Enti, tra quelli previsti dall'art. 31 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.
9. La richiesta di ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale del Comune richiedente o dall'organo ad esso equiparato, deve essere presentata entro il mese di marzo ed avrà effetto dall'anno successivo.
10. Successivamente gli enti consorziati procedono alla modifica dello statuto e della convenzione.

ART. 5

PATRIMONIO

1. Il Patrimonio del Consorzio è costituito:
 - a) dai beni immobili e mobili trasferiti dagli Enti consorziati, nonché dai beni mobili e immobili acquisiti dal Consorzio stesso, anche mediante procedura espropriativa;
 - b) da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
 - c) da contribuzioni straordinarie conferite dagli Enti o da terzi;
 - d) da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio stesso.
2. Il Consorzio provvede al raggiungimento dei suoi scopi mediante:
 - a) l'utilizzo del patrimonio di cui sopra;
 - b) il ricavo derivante dalle cessioni dei terreni comunque acquisiti;
 - c) le quote associative conferite dagli Enti;

- d) il ricavo derivante dalla gestione dei beni e servizi affidati dagli Enti soci.
3. Gli acquisti di beni immobili, non derivanti da espletamento di procedura espropriativa, sono effettuati nel rispetto della normativa vigente, per il conseguimento degli interessi di cui agli artt. 1 e 2, debitamente motivato, e quando siano evidenti la necessità e la convenienza del Consorzio.
 4. Le assegnazioni di aree P.I.P. vengono effettuate al prezzo massimo convenzionale definito in base all'art. 27 della legge 865/1971 e provvedimenti attuativi assunti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato Piano Finanziario dell'intervento. Il Consorzio pubblica sul proprio sito web gli immobili disponibili e la modulistica per richiederne l'assegnazione nonché i requisiti soggettivi dei richiedenti. Le graduatorie per l'assegnazione vengono aggiornate periodicamente e comunque non oltre 90 giorni.
 5. Le eventuali vendite o dismissioni di immobili che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4 o in strumenti di pianificazione attuativa di analogo valore, dovranno essere di regola precedute da incanti o procedure ad evidenza pubblica, a maggior garanzia dei principi di imparzialità, di economicità, di convenienza e di trasparenza, i quali presuppongono adeguate forme di pubblicità, salvo speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nell'atto dell'Assemblea di approvazione del contratto, per cui non possano essere utilmente seguite le forme indicate sopra o quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte.
 6. Gli Enti consorziati si impegnano, ove necessario e previo assenso espresso e deliberato dagli organi competenti di tutti i consorziati, e comunque nei limiti di spesa previsti da appositi piani di investimento, regolarmente approvati dall'Ente consorziato, ad anticipare le spese derivanti da assunzioni di mutui o anticipazioni di cassa, mediante assunzione sui rispettivi bilanci dei relativi impegni, in misura corrispondente alle proprie quote di partecipazione.
 7. Per la realizzazione di singoli programmi che comportino rilevanti costi finanziari, potrà essere chiesto all'Ente o Enti interessati, di partecipare all'investimento in proporzione all'entità della spesa, riferita al territorio interessato.
 8. A completamento del programma di investimento, il Consorzio restituirà ai Comuni finanziatori le spese anticipate, salvo rinuncia degli enti interessati.
 9. Gli Enti consorziati si impegnano, in caso di disavanzo di gestione, a rimborsare al Consorzio, in misura pari alle quote di partecipazione, le spese sostenute per il funzionamento del Consorzio.
 10. Il Consorzio può utilizzare, con il consenso dell'Amministrazione di appartenenza, personale tecnico ed amministrativo, con il rimborso delle relative spese.

ART. 6

CONVENZIONE

1. Tra il Consorzio e gli Enti consorziati è stata approvata una convenzione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
2. La convenzione di cui al comma 1 individua gli atti fondamentali del Consorzio che vanno trasmessi agli Enti consorziati.
3. Gli Enti consorziati, a loro volta, si impegnano ad inviare al Consorzio copia delle deliberazioni aventi per oggetto questioni che interessano il campo di attività del Consorzio, per la verifica, l'aggiornamento ed il coordinamento delle iniziative consortili.

ART. 7

PARTECIPAZIONE

1. Gli Enti consorziati sono chiamati ad esprimere il loro parere, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni dal ricevimento, in merito alle proposte di:

- a) criteri di ripartizione delle eventuali perdite di gestione, modalità di ripiano del disavanzo e piani di risanamento dei bilanci;
 - b) modifiche statutarie;
 - c) piani di investimento che comportino per gli enti consorziati l'anticipazione di spese derivanti da assunzione di mutui o anticipazioni di cassa;
 - d) nuove adesioni di Comuni al Consorzio.
2. Gli Enti consorziati sono chiamati ad esprimere il loro parere, nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento, in merito alle proposte di approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici e il rendiconto.
 3. Decorso il termine perentorio di cui ai commi 1 e 2, il parere degli Enti consorziati deve ritenersi favorevole, fatte salve le ipotesi di cui al comma 1 – lett. a) e c), nel qual caso gli enti devono esprimersi e conseguentemente conformare i bilanci dei rispettivi enti una volta divenuta esecutiva la delibera del Consorzio. Il ritardo o il voto contrario nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c), ove scaturisca un danno grave al Consorzio, può determinare l'avvio del procedimento di esclusione.
 4. Le relative deliberazioni sono trasmesse agli Enti consorziati per ogni buon uso.

ART. 8

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SCIoglimento DEL CONSORZIO

1. Le quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato sono stabilite in base alla popolazione residente, all'entità degli interventi consortili sul territorio ed alla superficie territoriale.
2. I parametri di calcolo, così come previsto dalla convenzione stessa, dovranno essere oggetto di aggiornamento annuale.
3. Il Consorzio potrà essere sciolto nel caso di recesso della maggioranza degli Enti consorziati e qualora in conseguenza di ciò l'Assemblea dia atto che il Consorzio non disponga delle risorse necessarie al proseguimento della gestione, ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.
4. In caso di scioglimento gli Enti associati rimangono obbligati per gli impegni assunti sia rispetto all'anno in corso, sia rispetto agli impegni pluriennali futuri fino all'esaurimento delle relative obbligazioni. Il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartiti tra gli Enti in rapporto alle quote di partecipazione, nonché alla durata di adesione al consorzio.
5. Il personale del Consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito dalla pianta organica del consorzio alle dotazioni organiche degli Enti consorziati.
6. In caso di scioglimento l'importo da liquidarsi ai singoli soci è da calcolare in conformità all'art. 7 della Convenzione, con la precisazione che in relazione alla voce "entità degli interventi consortili sul territorio" questa è da riferire all'attività del Consorzio svolta nei singoli comuni nell'arco dell'intera vita dell'Ente. Laddove un Comune non abbia richiesto attività al Consorzio, la relativa quota di liquidazione non può mai superare quella riconosciuta al Comune con il minore ammontare di attività svolta nel proprio territorio e, conseguentemente, si procederà alla ripartizione tra i diversi Comuni. Ogni anno, in sede di redazione del bilancio consuntivo, verrà redatta apposita tabella in cui verranno evidenziate le attività svolte per ciascun Comune dal Consorzio.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I - Nozioni generali

ART. 9

ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea Consorziale;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore Generale.

CAPO II - Assemblea Consorziale

ART. 10

ATTRIBUZIONI

1. L'Assemblea Consorziale è l'organo di indirizzo generale, di programmazione e di controllo politico - amministrativo del Consorzio.

ART. 11

COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI INSEDIAMENTO

1. L'Assemblea Consorziale è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati di cui all'art.1, nelle persone dei rispettivi sindaci o dei loro delegati.
2. Gli Enti consorziati comunicano al Consorzio il nominativo del sindaco una volta convalidata la nomina. Tale adempimento, assumendo carattere automatico, può essere perfezionato o completato anche d'iniziativa dagli uffici del Consorzio.
3. La variazione del numero dei consorziati comporta la rideterminazione della percentuale delle quote di partecipazione.
4. Il rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta, subito dopo le elezioni amministrative, convoca la prima riunione dell'Assemblea Consorziale, che dovrà tenersi entro 60 giorni dalla data delle elezioni stesse. A parità di quote, l'Assemblea Consorziale è convocata dal rappresentante più anziano d'età.

ART. 12

INSEDIAMENTO

1. Nella prima seduta l'Assemblea Consorziale, preliminarmente, prende atto della sua nuova composizione ed elegge il proprio Presidente con le modalità di cui al successivo art.14.
2. Successivamente all'individuazione dei candidati, l'Assemblea Consorziale elegge il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui agli artt. 21 e 23.

ART. 13

DURATA IN CARICA

1. I membri dell'Assemblea Consorziale durano in carica in corrispondenza del mandato del Consiglio Comunale del comune di provenienza.
2. L'Assemblea Consorziale prende atto della sostituzione di singoli componenti dimissionari, revocati dal Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, nella prima seduta dopo che l'Ente ha comunicato il nominativo del sostituto.

ART. 14

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consorziale al suo interno con la maggioranza assoluta dei componenti, rappresentanti almeno il 50% più uno delle quote di partecipazione.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Consorziale. Sottoscrive, inoltre, i verbali dell'Assemblea Consorziale e intrattiene i rapporti con gli Enti consorziati relativamente al funzionamento dell'Assemblea Consorziale.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di cui al comma 2 sono svolte dal rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta o, in caso di parità, dal più anziano di età.

ART. 15

MEMBRI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

1. I membri dell'Assemblea Consorziale esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità del Consorzio, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi Enti di appartenenza.
2. Essi hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea Consorziale. Per tali finalità sono a loro dovute tutte le informazioni utili dagli uffici.

ART. 16

FUNZIONI

1. L'Assemblea Consorziale, nella sua qualità di organo di indirizzo generale, programmazione e di controllo politico-amministrativo, ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) piani e iniziative per l'attuazione degli scopi del Consorzio;
 - b) approvazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative alle proposte in ordine ai bilanci annuali, che dovranno includere i valori delle aree consortili, e pluriennali, ai programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, al rendiconto, ai piani di investimento che comportino per gli enti consorziati l'anticipazione di spese derivanti da assunzione di mutui o anticipazioni di cassa, alle nuove adesioni di Comuni al Consorzio, ai contratti, agli atti vincolanti il bilancio per più esercizi, al programma annuale, le eventuali deroghe ad essi;
 - c) nomina del Presidente dell'Assemblea Consorziale;
 - d) nomina e revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) nomina e revoca del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario;
 - f) nomina e revoca del Revisore Unico dei conti;
 - g) scioglimento del Consorzio, recesso degli Enti consorziati;
 - h) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti, ed i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

- i) approvazione del Programma Consortile per le Aree Produttive, in accordo con le linee programmatiche di sviluppo regionale e provinciale;
 - j) deliberazione dei contributi ordinari e del loro riparto e degli eventuali contributi straordinari da corrispondersi dagli Enti consorziati;
 - k) deliberazione in ordine alle quote di partecipazione degli Enti consorziati;
 - l) deliberazione per la partecipazione ad Enti, Società, Associazioni, solo se unicamente riguardanti scopi connessi o strumentali a quelli consortili;
 - m) deliberazione per la contrazione dei mutui e per l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - n) deliberazione in ordine alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - o) deliberazione in ordine agli acquisti ed alle alienazioni immobiliari, alle relative permutate, agli appalti ed alle concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea Consorziale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale;
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio.

ART. 17

SEDUTE

1. Le sedute dell'Assemblea Consorziale sono di norma pubbliche. Sono segrete qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti concernenti la qualità di persone.
2. L'Assemblea Consorziale raggiunge il numero legale quando in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri, oppure con la presenza di almeno 1/3 dei membri rappresentanti il 60% delle quote di partecipazione; in seconda convocazione quando siano presenti almeno 1/3 dei membri rappresentanti almeno il 40% delle quote.
3. La seconda convocazione dovrà seguire di almeno 24 ore la precedente, ed essere preceduta da comunicazione a tutti i membri dell'Assemblea Consorziale, nel caso in cui non sia prevista nell'avviso di prima convocazione.
4. Le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti e con la maggioranza delle quote di partecipazione, salvo che per gli atti aventi come oggetto:
 - a) approvazione dei bilanci annuale e pluriennale e del rendiconto;
 - b) criteri di ripartizione delle eventuali perdite di gestione, modalità di ripiano del disavanzo e piani di risanamento dei bilanci;
 - c) approvazione dei Piani Programma di intervento;
 - d) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti;
 che devono ritenersi approvati con il voto favorevole di almeno 1/3 dei membri l'Assemblea Consorziale rappresentanti il 60% delle quote di partecipazione, oppure con il voto della metà dei membri l'Assemblea Consorziale rappresentanti almeno il 50% più uno delle quote di partecipazione.
5. La votazione avviene per voto palese, o a scrutinio segreto, qualora si tratti di argomenti concernenti persone e che implicino apprezzamenti e valutazioni circa la loro qualità e capacità.
6. Hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea Consorziale, con funzioni referenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i componenti del Consiglio stesso.
7. Potrà essere invitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea Consorziale il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Modena, o suo delegato, con diritto di parola, ma con esclusione del diritto di voto.

ART. 18

SEGRETARIO

1. Il Segretario del Consorzio è nominato dall'Assemblea Consorziale e scelto preferibilmente tra i Segretari dei Comuni consorziati, secondo criteri di comprovata esperienza e professionalità, avvalendosi dell'attività lavorativa di dipendente a tempo pieno, purché autorizzato dall'amministrazione di provenienza.
2. La nomina del Segretario avrà durata corrispondente a quella dell'Assemblea Consorziale che l'ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, dell'Assemblea Consorziale fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta, con provvedimento motivato, non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea Consorziale, decorsi i quali il Segretario in carica è confermato.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dell'Assemblea Consorziale, specie se per grave violazione dei doveri di ufficio.
4. Il Segretario:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Consorzio è parte ed autenticare scritture private;
5. In caso di vacanza, assenza o impedimento, nonché nel caso di astensione obbligatoria il Segretario viene sostituito dal Vice Segretario.
6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio di Amministrazione sono assolute, in caso di vacanza, assenza o impedimento, nonché nel caso di astensione obbligatoria del Segretario e del Vice Segretario, dal membro più giovane dell'organo.
7. Il Vice Segretario del Consorzio è nominato dall'Assemblea Consorziale e scelto tra i Dipendenti del Consorzio, secondo criteri di comprovata esperienza e professionalità.
8. L'emolumento del Segretario e del Vice Segretario è deliberato dall'Assemblea dei Soci.

ART. 19

VERBALI

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario del Consorzio, dal Vice Segretario o da un dipendente dello stesso Ente nominato per l'occasione.
2. I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente dell'Assemblea Consorziale e dal Segretario del Consorzio.

ART. 20

CONVOCAZIONI

1. La convocazione dell'Assemblea Consorziale è disposta dal Presidente dell'Assemblea Consorziale in ottemperanza alle previsioni di Legge e del presente Statuto. E quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consorziati oppure la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Assemblea Consorziale è convocata mediante avviso, inviato con le seguenti modalità:
 - a) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento fatta pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea. Ove la situazione lo richieda, l'Assemblea Consorziale può essere riunita d'urgenza. In tal caso gli avvisi devono essere trasmessi almeno ventiquattro ore prima della seduta, anche a mezzo PEC;

- b) con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci entro lo stesso termine di cui alla lettera a).
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio dei Comuni soci.
 4. Sono valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentata l'intera Quota di Partecipazione (totalità dei soci).
 5. Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

CAPO III - Consiglio di Amministrazione

ART. 21

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato dall'Assemblea consorziale ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo il numero definito dall'Assemblea stessa prima dell'avvio della procedura di nomina.
2. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio di Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico.
3. La votazione avviene a scrutinio palese e con votazioni distinte relative, nell'ordine al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti a maggioranza semplice dei componenti dell'Assemblea Consorziale e delle quote di partecipazione.
4. Qualora la convocazione dell'Assemblea Consorziale sia andata deserta l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione e l'elezione avviene con la maggioranza semplice delle quote degli Enti.
5. Se nel corso del mandato si rende necessario procedere alla sostituzione, per qualsiasi causa, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di uno o più consiglieri, l'Assemblea Consorziale si riunisce entro quindici giorni per provvedere alla sostituzione stessa.
6. I nuovi consiglieri esercitano le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri possono alternarsi nella carica e mantenerla di norma per un anno.

ART. 22

ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo del Consorzio; redige e realizza il programma annuale approvato dall'Assemblea Consorziale ai sensi dell'art.16, comma 1 lett. b).
2. Appartengono al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti che la legge e il presente statuto non riservino alla competenza dell'Assemblea Consorziale, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, scegliendo tra le figure del Segretario o del Direttore Generale

ART. 23

CONSIGLIERI

1. I Consiglieri, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono scelti dall'Assemblea Consorziale, nel rispetto della normativa in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, tra coloro che possiedono competenze e/o esperienze in uno o più settori di attività del Consorzio.
2. I Consiglieri hanno rilevanza esterna al Consorzio collegialmente, quali membri del Consiglio di Amministrazione e individualmente per incarichi speciali conferiti dal Consiglio medesimo.
3. I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano interesse personale, oppure l'abbiano il coniuge o i loro parenti ed affini entro il quarto grado. In questo caso sono sempre tenuti ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni;

ART. 24

DURATA, DIMISSIONI, CESSAZIONE, DECADENZA, REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE E DEI SINGOLI COMPONENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per lo stesso periodo previsto per i componenti dell'Assemblea Consorziale.
2. Il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione ed i singoli suoi componenti sono rieleggibili e possono essere revocati nei casi di grave irregolarità o di contrasto palese con gli indirizzi consortili o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento dei programmi e degli obiettivi prefissati dall'Assemblea Consorziale, tali da pregiudicare gravemente gli interessi del Consorzio. Tale revoca viene attivata su proposta motivata del Presidente dell'Assemblea Consorziale o di 1/3 dei membri dell'Assemblea Consorziale, ed approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti rappresentanti almeno il 50% più uno delle quote di partecipazione.
3. Le dimissioni del Presidente o di ciascun componente sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. Il Consiglio di Amministrazione scaduto continua a svolgere le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 25

SEDUTA

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente.
2. Per le modalità di convocazione dell'organo si seguono, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.20.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. Il Direttore Generale interviene alle sedute, senza diritto di voto, ed esprime su ogni proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile di legge.

5. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione possono invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.
6. Ciascun consigliere ha diritto di avere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato.
7. Le sedute sono valide con la presenza di metà dei componenti in carica, compreso il Presidente.
8. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. Le deliberazioni sono prese a votazione palese.
10. Ciascun consigliere ha diritto di fare constatare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
11. Di ogni delibera viene redatto il processo verbale secondo le disposizioni di cui all'art.19.
12. Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

ART. 26

PUBBLICAZIONE, CONTENUTI ED ESECUTIVITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'Albo Pretorio del Consorzio, per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione, salvo motivata dichiarazione d'urgenza espressa dalla maggioranza dei componenti il consiglio stesso.

CAPO IV - Presidente del Consiglio d'Amministrazione

ART. 27

ATTRIBUZIONI

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'attività generale dell'organo esecutivo e ne è il responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo programmatico ed amministrativo dettato dall'Assemblea Consorziale, promuovendo e coordinando l'attività dei Consiglieri che rispondono nei suoi confronti dei risultati degli incarichi ricevuti.
2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza istituzionale.
3. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
 - b) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione;
 - c) assume le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza, avvalendosi degli strumenti aziendali;
 - d) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica, fatta eccezione per quelli indicati all'art.16, comma 1, lett. b).

4. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.
5. Il Presidente delega un consigliere a coadiuvarlo o sostituirlo nell'espletamento delle proprie funzioni, in caso di assenza o di impedimento. Qualora sia assente, impedito o non nominato il consigliere delegato, fa le veci del Presidente il consigliere più anziano di età.

ART. 28

RAPPRESENTANZA LEGALE

1. La rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi spetta - con l'uso della firma sociale - al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi ne fa le veci qualora detto organo venga costituito, salvi i poteri di rappresentanza attribuiti al Direttore Generale a norma dell'art. 30 dello Statuto.
2. Agli altri Consiglieri compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri eventualmente delegati dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, il Consiglio di Amministrazione può, nelle forme di legge, per determinate categorie d'atti e di affari, delegare poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma per il Consorzio, al Direttore Generale determinando i limiti e le modalità per l'uso della firma stessa.

CAPO V – Direttore Generale

ART. 29

MODALITÀ DI NOMINA

1. Il Direttore Generale del Consorzio è nominato, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Consorziale e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite a dipendenti di ruolo del Consorzio, in possesso di qualifica dirigenziale.
3. Il Direttore Generale può altresì essere nominato al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato.
4. In ogni caso la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore Generale può essere revocato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, previa motivata deliberazione, nei casi di grave violazione dei doveri d'ufficio o per mancato raggiungimento degli obiettivi specifici ed importanti affidatigli dagli organi del Consorzio.
6. Nel corso della procedura di revoca, è garantito il contraddittorio con il Direttore Generale. A tal fine sono preventivamente contestate per iscritto le mancanze in modo da permettere la presentazione di eventuali giustificazioni, da produrre per iscritto. Qualora lo richieda il Direttore Generale è sentito personalmente in sede di seduta del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del Direttore Generale, con provvedimento motivato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al suo insediamento; nel caso in cui non vi provveda nei successivi sessanta giorni, si intende confermato l'incarico al Direttore Generale in carica, ove questi sia dirigente a tempo indeterminato del Consorzio. Qualora invece il

Direttore Generale sia stato nominato con contratto a tempo determinato, resta comunque necessario il rinnovo espresso.

8. In tutti i casi in cui il dirigente del Consorzio, nominato Direttore Generale non venga riconfermato in questo suo incarico alla scadenza del mandato, continuerà a svolgere le funzioni ordinarie di dirigente, secondo le norme del regolamento di organizzazione.
9. L'incarico di Direttore Generale, in caso di vacanza, può essere assegnato, per un periodo di tempo determinato, eventualmente rinnovabile, come pure in caso di assenza per malattia, ferie e permessi previsti dai contratti collettivi nazionali, ad un dipendente titolare di posizione organizzativa.

ART. 30

COMPETENZE

1. Il Direttore Generale ha la responsabilità e la rappresentanza gestionale del Consorzio ed inoltre:
 - a) sovrintende all'attività tecnico, amministrativa e finanziaria;
 - b) predispone e cura tutta l'attività di comunicazione ed informazione, sia a livello interno che esterno, curandone anche la comunicazione e l'attività di promozione istituzionale e delle iniziative adottate dal Consorzio oltre che delle scelte gestionali e promozionali;
 - c) assume il ruolo di Responsabile dell'organizzazione dei servizi e degli uffici di competenza;
 - d) può svolgere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvedendo comunque all'organizzazione di un'adeguata struttura per lo svolgimento della funzione coordinandosi con il Consiglio di Amministrazione;
 - e) svolge le funzioni di Responsabile di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, e s.m.i., ed al Reg. UE 2016/679 e s.m.i, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
 - f) svolge la carica di Datore di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e Responsabile dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela e rispetto dell'ambiente;
 - g) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
 - h) sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi del Bilancio Pluriennale, del Bilancio Preventivo annuale e del Conto Consuntivo;
 - i) dà attuazione alla programmazione, ivi compresi i piani attuativi, approvata dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea, attraverso la stipula di contratti, appalti e convenzioni, comunque inerenti all'oggetto sociale, necessari al funzionamento ordinario del Consorzio;
 - j) previa definizione di indirizzi da parte del Consiglio di Amministrazione, autorizza e concede accrediti, addebiti, sconti, dilazioni di pagamento a debitori per contestazioni o per accelerare le operazioni di recupero del credito del Consorzio; formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può richiederne la convocazione al Presidente. Il Direttore Generale potrà, inoltre, proporre al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse del Consorzio e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo;
 - k) può costituirsi in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza del Consorzio;
 - l) dirige il personale del Consorzio; assume il ruolo di Responsabile del personale dipendente ed esercita tutti i poteri di direzione e controllo, con facoltà di adottare tutti i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari e di esercitare tutti i poteri necessari alla gestione del rapporto impiegatizio, salvo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, adottando i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, per il quale formula proposte al Consiglio di Amministrazione;

- m) esercita tutti i poteri d'organizzazione dell'Ente idonei a permettere l'adempimento da parte del Consorzio degli obblighi di legge vigenti in materia di prevenzione degli incendi. Nell'ambito dei poteri così attribuiti, dovrà curare gli adempimenti amministrativi e verificare il rispetto della normativa di prevenzione incendi nei locali destinati ad uffici;
 - n) provvede agli appalti e alle forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario del Consorzio; presiede le relative procedure pubbliche; stipula i contratti;
 - o) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - p) effettua disposizioni di pagamento alle Banche ed emette assegni sui conti correnti del Consorzio presso Banche e Istituti di Credito in Italia e all'estero, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito; dispone dei depositi sui conti correnti postali; chiedere l'emissione di assegni circolari, incassare assegni e girarli per l'incasso; ritirare somme e valori presso qualunque cassa pubblica e privata; disporre del contenuto di cassette di sicurezza;
 - q) firma la corrispondenza e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma del Consorzio e che riguardi le materie comprese nei poteri delegati, esclusi gli atti di competenza del Presidente;
 - r) rappresenta il Consorzio, firmando i relativi documenti in tutti gli atti, esclusi quelli di competenza del Presidente, e le operazioni avanti le Associazioni di Categoria, gli Enti Pubblici e gli Uffici Amministrativi quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: il Pubblico Registro Automobilistico, l'Ispettorato della Motorizzazione Civile, le Autorità Amministrative statali, regionali, provinciale e comunali, le Camere di Commercio, le Agenzie delle Entrate, gli Uffici IVA, gli Uffici Erariali in genere, le ASL, le Associazioni Sindacali e di Categoria, l'Ispettorato del lavoro, le Autorità fiscali e tributarie;
 - s) provvede a tutti gli altri compiti di direzione e di gestione fissati specificatamente dallo statuto ed in generale a quelli previsti dalla legge sulle autonomie degli enti locali per i dirigenti.
2. Nell'ambito dei poteri di cui ai punti precedenti, dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; per quanto di propria competenza, formula proposte per l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione dando attuazione alle strategie consortili, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio; esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le strategie e le direttive fissate dal Consiglio stesso. Il Direttore Generale potrà, inoltre, proporre al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse del Consorzio e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo.
3. Non può accettare incarichi temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

ART. 31

GESTIONE DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

3. L'attività finanziaria e contabile si uniforma a quella delle aziende speciali secondo le espresse
4. previsioni del Titolo III°, Capi I, II, III e IV del DPR 4.10.1986 n. 902. In particolare, il regolamento di contabilità del Consorzio è adottato con riferimento alle norme previste dal DPR 902/86, dal D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed applica i principi della contabilità economica, ma con modalità operative corrispondenti alle caratteristiche del Consorzio, assicurando l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario contabile.
5. L'ordinamento finanziario e contabile del Consorzio è disciplinato da apposito regolamento che l'Assemblea Consorziale approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni e delle leggi vigenti in materia.

ART. 32

REVISORE UNICO DEI CONTI

1. Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall'Assemblea Consorziale secondo le norme del Codice Civile ed in base ai criteri stabiliti nel regolamento di contabilità, in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.
2. Il Revisore Unico dei Conti di norma dura in carica tre anni e è rieleggibile una sola volta, ferma restando la facoltà dell'Assemblea Consorziale di valutare una eventuale diversa durata.
3. Il Revisore Unico dei Conti svolge la propria attività esclusivamente in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del mandato, al limitato fine di esaminarne i relativi rendiconti.
4. Il Revisore Unico dei Conti vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione del Consorzio.
5. Il Revisore Unico dei Conti ha diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea, convocate per l'approvazione del Bilancio dell'Ente, senza diritto di voto.
6. L'incarico di Revisore Unico dei Conti è conferito ed espletato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 39/2010 e s.m.i.
7. L'Assemblea Consorziale delibera il trattamento economico da corrispondere al Revisore Unico dei Conti, tenuto conto anche del parametro relativo all'entità degli importi di Bilancio Preventivo e di Conto Consuntivo.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ED ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 33

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ PUBBLICO AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO E DI ACCESSO A FAVORE DEI CITTADINI

1. Il Consorzio favorisce nello svolgimento della propria attività lo sviluppo degli istituti di partecipazione previsti dal D.lgs n. 267/2000, nonché dai Capi III e V della legge 241 del 7 agosto 1990.

2. A tale fine adotta appositi regolamenti per rendere concreta la partecipazione diretta e generalizzata dei cittadini alle diverse fasi dei procedimenti dell'Ente e garantendo l'accesso agli atti a favore dei soggetti interessati.
3. Nell'esercizio della propria attività l'Ente garantisce la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 34

CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA

1. Per le procedure contrattuali il Consorzio uniforma la propria attività al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) nonché alle Direttive dell'Unione Europea in materia di lavori, forniture e servizi.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RAPPORTO DI LAVORO

ART. 35

RAPPORTO DI LAVORO

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Consorzio sono disciplinati con appositi gli accordi collettivi nazionali per i dipendenti degli enti locali.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Consorzio, oltre che per la revisione della dotazione organica.
3. Per la selezione di personale esterno a tempo determinato e indeterminato si procederà in conformità a quanto previsto secondo le norme di legge vigenti in materia.
4. In caso di scioglimento del Consorzio e in tutti gli altri casi di eventuale riduzione del suo organico, il personale del Consorzio sarà trasferito alle dipendenze degli Enti consorziati come previsto all'art. 8, comma 5, ricoprendo prioritariamente i posti vacanti risultanti dai rispettivi organici, e comunque secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea Consorziale.

ART. 36

NORME DI INQUADRAMENTO E DI RIFERIMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Al fine di definire il regime giuridico, gli inquadramenti del personale dipendente del Consorzio, nonché per l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e per ogni altro aspetto comunque connesso e derivante, si fa riferimento per la tipologia di base al Comune del Consorzio che registra, in relazione ai dati riferiti all'ultima rilevazione ISTAT, la popolazione più numerosa.

ART. 37

TRASPARENZA, CONFERIBILITÀ E COMPATIBILITÀ

1. Oltre a quanto espressamente prescritto dal presente Statuto, trova piena applicazione la legge 6 novembre 2012, n. 190, con cui sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

ART. 38

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie fra i consorziati e fra questi e gli organi del Consorzio saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla composizione da parte di un arbitro, scelto di comune accordo fra le parti.
2. In caso di mancato accordo, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Modena.
3. L'arbitro deciderà secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura e la sentenza sarà inappellabile.

ART. 39

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.